**Rapporto**

 5 ottobre 2020 ISTITUZIONI

**della Commissione giustizia e diritti**

**sulla petizione 25 luglio 2019 presentata dal signor Fausto Rotanzi, Cavergno, "«Meno burocrazia»" ... non sia solo uno slogan! Lo Stato non chieda al Cittadino i dati e gli atti che già possiede”**

**I. introduzione**

La petizione chiede:

* che lo Stato non chieda al Cittadino i dati e gli atti che già possiede o che potrebbe ottenere da un altro ente o servizio pubblico;
* che il cittadino non debba pagare delle tasse per ottenere documenti da presentare a enti pubblici o comunali, quando lo Stato stesso già li possegga al suo interno.
* che venga valutata la possibilità di creare direttive in tal senso interne all'Amministrazione cantonale, o una legge in materia per risolvere la problematica sollevata;
* il petente chiede di risolvere un presunto eccesso di oneri amministrativi nei confronti dei singoli cittadini, ai quali vengono richiesti dati e informazioni che di fatto sono già all'interno dell'apparato pubblico. Chiede pure di valutare la presunta eccessiva quantità d'informazioni che lo Stato richiede sia ai cittadini, sia agli enti locali e parastatali, nell'ambito di controlli statali, poiché sintomatica di una totale sfiducia nei loro confronti.

**Ii. considerazioni commissionali**

Il tema della costante crescita degli oneri burocratici è noto e la Commissione ritiene necessario valutare attentamente il fenomeno e la possibilità di attenuare la situazione. Uno studio di Avenir Suisse rileva come il Ticino sia al 23° posto in Svizzera come cantone con eccessi di regole, limitazioni e codici.

Viene rilevato che la Commissione della legislazione – relatrice Sabrina Gendotti – aveva redatto il rapporto R7491 del 5 settembre 2018 per l'evasione del messaggio governativo del 30 gennaio 2018, riferito a tre mozioni che già chiedevano la valutazione e lo snellimento della burocrazia nello Stato. Tale rapporto, approvato dal Gran Consiglio nel 15 ottobre 2018, indicava la creazione di un gruppo di lavoro che potesse poi allestire un secondo rapporto entro un anno dall'approvazione.

La Cancelleria dello Stato, contattata a gennaio 2020, segnala che tale gruppo di lavoro non è ancora operativo, ma che sarebbe stato creato nelle prossime settimane. Non è pertanto possibile per la Commissione avere valutazioni aggiornate, in quanto l'analisi della situazione non è ancora stata condotta.

La Commissione ha ritenuto utile sentire l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, signor Giordano Costa, il quale ha espresso articolate considerazioni che di seguito riassumiamo:

1. Gli scopi perseguiti dal promotore della petizione sono, da quando lo stato di diritto è tale, oggetto dell'attenzione e dei lavori del legislatore tramite l'emanazione di norme di assistenza amministrativa o di trasmissione di dati. La problematica sollevata sussiste quindi unicamente laddove il legislatore non è ancora intervenuto.
2. Le norme devono tenere adeguatamente e ponderatamente conto di tutti gli interessi in gioco, quindi sia quelli riguardanti le necessità informative dello Stato, sia quelli dei diritti dei cittadini, a tutela della loro privacy.
3. L'attuale corpo legislativo nazionale e cantonale prevede già innumerevoli norme sull'assistenza amministrativa (ad esempio, nel diritto fiscale, delle assicurazioni sociali, di polizia) e, soprattutto, all'**art. 10 della stessa LPDP, che istituisce una norma generale di assistenza amministrativa in singoli casi di comprovata necessità informativa per l'adempimento di compiti legali, laddove il diritto speciale non ha previsto nulla.** In questo senso, la LPDP non è assolutamente un intralcio al buon funzionamento dell'amministrazione ma, al contrario, lo incentiva, laddove la legislazione speciale è lacunosa;
4. Le norme di assistenza amministrativa sono emanazione dei principi della legalità e **della finalità**. Secondo tali principi, ogni attività dello Stato come l'elaborazione di dati deve essere prevista dal diritto e attenersi allo scopo originario della raccolta dei dati; eventuali eccezioni al principio della finalità vanno previste esplicitamente dal diritto. Lo scopo perseguito da tali principi fondamentali dello Stato di diritto è quindi, da un lato, garantire il necessario flusso d'informazioni per l'esecuzione di compiti legali e, per il resto, di contrastare l'abuso dell'informazione. Di conseguenza, secondo l'Incaricato, non è così facile attuare la petizione, come invece immaginato dal suo promotore.
5. Laddove, di conseguenza, l'assistenza amministrativa non si giustifica, lo Stato è chiamato a tutelare adeguatamente l'informazione in suo possesso, in particolare in virtù di norme sul segreto d'ufficio e sui segreti d'ufficio qualificati e, più in generale, di norme sulla protezione dei dati. Le norme sul segreto d'ufficio sono tese, in definitiva, a tutelare, tra l'altro, la libertà e i diritti fondamentali dei cittadini, in particolare i diritti della personalità.
6. Quindi, solamente il fondamento legale e, in nessun caso, il solo segreto d'ufficio è il motivo giustificativo della trasmissione di dati tra autorità.
7. Il consenso della persona interessata può di principio essere un valido motivo giustificativo della trasmissione di dati personali, ma unicamente nel singolo caso (art. 10 lett. c LPDP). L'Incaricato sottolinea la criticità giuridica della sottoscrizione di liberatorie in bianco, come ventilate dal promotore della petizione, che legittimerebbero la trasmissione di dati in qualsiasi circostanza e nei confronti di qualsiasi autorità o organo richiedente, senza che vi siano le dovute necessità informative e, quindi, indiscriminatamente.
8. L'Incaricato richiama l'attenzione della Commissione sul soppesare il rischio del passaggio dal principio di cittadino tutelato nella sua personalità a quello di cittadino completamente trasparente.

A fronte di quanto sopra, l'Incaricato suggerisce che il dar seguito alla petizione è dal suo punto di vista fattibile. L'Incaricato ritiene che la via in tal senso migliore non sia creare una legge cantonale quadro che regoli la problematica della burocrazia, bensì incentivare il costante aggiornamento del diritto cantonale settoriale disciplinando l'elaborazione e la trasmissione dei dati nei singoli settori del diritto.

La Commissione ha attentamente esaminato l'art. 10 che così recita:

**Art. 10 della LPDP (Legge sulla protezione dei dati):**

***Trasmissione.***

***a) a organi pubblici***

*Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se:*

*a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure*

*b) i dati, nel caso specifico, sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali, oppure*

*c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.*

Si è dunque ipotizzato che una soluzione percorribile, in attesa dell'analisi completa del gruppo di lavoro, possa essere l'introduzione di una liberatoria specifica e non generica, così che l'ufficio competente possa trasmettere dati o documenti all'ente richiedente.

Si è proceduto alla verifica di quanto sopra ipotizzato con il Consulente giuridico del Gran Consiglio, signor avv. Roberto Di Bartolomeo, che conferma che l'art. 10 LPDP consente le liberatorie specifiche. Si dovrà comunque tenere debitamente conto dei seguenti elementi:

1. In caso di elaborazione di dati che implicano regolarità o durata (in modo sistematico), la liberatoria deve essere prevista da una base legale.
2. In caso di elaborazione di singoli casi, la liberatoria:
	1. dovrà considerare le esigenze informative delle varie autorità nell'adempimento dei loro compiti pubblici, oppure
	2. dovrà prevedere l'esplicito consenso della persona interessata che dovrà a sua volta essere:
		1. specifico, quindi non espresso in maniera generale, né tantomeno in bianco;
		2. chiaro: la persona deve essere edotta degli effetti e conseguenze.
		3. Libero;
		4. Revocabile.

**III. Conclusione**

La Commissione concorda pienamente con le problematiche e con le proposte sollevate nella petizione. Conferma la necessità e l'urgenza di rivedere le procedure che regolano il lavoro degli uffici statali con l'intento di alleggerire le pratiche burocratiche, nel rispetto della protezione dei dati e del diritto in generale.

La Commissione ritiene che il Consiglio di Stato debba incentivare i vari uffici della pubblica amministrazione a favorire l'utilizzo dell'opzione prevista dall'art. 10 LDPD al paragrafo c), tramite il ricorso a specifiche liberatorie che, con il consenso scritto dei cittadini interessati, autorizzino un flusso puntuale di documenti o informazioni. Si potranno così evitare burocrazia, lentezza procedurale e non da ultimo aggravi di tasse per l'ottenimento di certificati o duplicati che già sono stati elaborati dagli uffici statali.

Si dovrà inoltre prevedere in futuro l'adattamento, laddove necessario, del diritto settoriale, tenendo conto delle esigenze informative di altri organi e riprendendo e precisando, se del caso, la facoltà di trasmissione di dati personali tramite consenso della persona interessata, nel singolo caso, come già previsto a titolo generale all'art. 10 LPDP).

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

La Commissione invita il Parlamento a sostenere le richieste della petizione attuando laddove possibile da subito delle liberatorie puntuali e dando mandato al Consiglio di Stato di elaborare proposte per l'adattamento del diritto settoriale, dove necessario.

Si chiede inoltre nuovamente al Consiglio di Stato la costituzione del gruppo di lavoro previsto dal rapporto n. 7491R e la conseguente emanazione di un secondo rapporto entro 12 mesi.

In occasione dell'interpellanza del 2.10.2019 sullo stesso tema, il Consiglio di Stato ha risposto che, nel corso della legislatura, procederà con un'inchiesta mirata presso tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione Cantonale al fine di individuare doppioni e processi che possono essere snelliti.

L'attuazione di una liberatoria specifica sarebbe un primo passo in questa direzione, in attesa di proposte a più ampio raggio.

Per la commissione giustizia e diritti

Cristina Maderni relatrice

Ay - Bertoli - Corti - Dadò -

Galusero - Gendotti - Guscio -

Minotti - Noi - Pagani - Petrini -

Soldati - Viscardi